

MANOVRA D'ESTATE

Compensazioni, le nuove regole scattano dal 2010

Con comunicato, le Entrate illustrano il contenuto dell'art.10 del D.L. n.78/09. Le nuove regole sulle compensazioni non interesseranno i versamenti in scadenza a luglio a carico dei contribuenti, persone fisiche e società e avranno effetto a decorrere dall'1 gennaio del 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso. La tempistica sull'entrata in vigore delle nuove regole restrittive in materia di compensazioni deriva dal dettato normativo del decreto che prevede, espressamente, una soglia d'importo minimo annuo per la sua applicazione (€10.000) e l'introduzione di specifiche modalità di trasmissione all'Agenzia delle informazioni relative agli importi da compensare, attraverso la presentazione della dichiarazione annuale, prima di utilizzare il credito Iva in compensazione. Misure, queste, il cui effetto è conseguentemente legato all'intero anno solare di utilizzo del credito. Le stesse conclusioni, data la sistematicità del quadro normativo, valgono anche per le compensazioni degli importi derivanti dalle istanze di rimborso trimestrali. Le nuove modalità di fruizione dei crediti Iva in compensazione, inoltre, richiedono la realizzazione di specifiche applicazioni informatiche di monitoraggio, nell'ambito dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, che comportano necessariamente tempi tecnici di sviluppo. Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 2/07/09)

Adeguamento agli Studi di settore, già rateizzabile il versamento Iva del 6 luglio

L'art.15, co.6 del decreto dell'1 luglio 2009 ha previsto che, anche per il versamento dell'Iva da adeguamento agli Studi di settore, possa essere utilizzata la modalità di pagamento rateale. I contribuenti che esercitano attività economiche alle quali sono applicati gli Studi di settore potranno, pertanto, eseguire ratealmente i versamenti dell'imposta già a partire dalla scadenza del 6 luglio prossimo. L'Agenzia delle Entrate precisa che, in questo caso, in sede di compilazione del modello F24, non occorrerà fornire indicazioni circa l'eventuale rateazione.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 2/07/09)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI

Tutti gli immobili devono avere l'attestato di certificazione energetica dal 1° luglio 2009

Tutti gli immobili dovranno essere dotati dell'attestato di certificazione energetica a partire dal 1° luglio 2009. Fin quando non entreranno in vigore le linee guida nazionali, tuttavia, l'attestato sarà sostituito da un documento redatto e asseverato da un professionista abilitato nel quale indicare i fabbisogni di energia (e, quindi, la relativa classe di appartenenza) dell'edificio o dell'unità abitativa. Ferma restando la possibilità di vendere un'abitazione anche se non dotata dell'attestato di qualificazione energetica (Aqe), è compito del notaio, in occasione dei trasferimenti immobiliari, informare le parti circa gli obblighi di dotazione dell'attestato degli edifici compravenduti e sollecitarle a regolamentare il rapporto, non necessariamente in sede di atto notarile. L'obbligo di dotazione dell'attestato riguarda il costruttore per gli edifici nuovi o sensibilmente ristrutturati, mentre per tutti gli altri edifici l'adempimento è a carico del venditore. Le parti, tuttavia, possono convenire di spostare tale onere in capo all'acquirente. La sanzione prevista per il mancato assolvimento dell'obbligo di dotazione da parte del costruttore che non consegna al proprietario contestualmente all'immobile l'originale della certificazione energetica varia da €5.000 a €30.000.

(Consiglio Nazionale del Notariato, studio n.334-2009/C, 16/06/09)

DICHIARAZIONI DI ESPORTAZIONE

Obbligatoria la presentazione delle dichiarazioni in via telematica dal 1° luglio 2009

Dal 1° luglio 2009 è resa obbligatoria la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di esportazione e di esportazione abbinata al transito, a prescindere dalla procedura ordinaria o semplificata utilizzata per l'assolvimento delle connesse formalità doganali. Da tale data, con riferimento alle dichiarazioni di esportazione in procedura domiciliata attualmente trattate con modalità non telematiche, viene meno l'obbligo di presentazione del preavviso seguito dalla produzione della dichiarazione complementare. Sono, inoltre, già operative le disposizioni che prevedono l'inserimento, nelle dichiarazioni in questione, dei dati relativi alla sicurezza, da indicare anche nelle dichiarazioni di solo transito in procedura ordinaria e semplificata che riguardano l'uscita delle merci. Assume, invece, natura facoltativa la presentazione delle dichiarazioni sommarie in entrata e in uscita dal territorio doganale della Comunità, che rimane opzionale fino alla scadenza temporale del 31 dicembre 2010, così come previsto dal Regolamento CE n.273/09 che ha tolto l'obbligatorietà prevista in un primo momento anche per queste dichiarazioni.

(Agenzia delle Dogane, circolare n.15/D/09)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MAGGIO 2009

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,1. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +0,7%.

(Istat, comunicato, 16/06/09)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

IMMOBILI DETENUTI IN LEASING

Riscatto dell'immobile abitativo con imposta di registro ordinaria

Nel contratto di *leasing* (traslativo) di immobile ad uso abitativo, l'acquisto da parte del concedente ed il riscatto finale da parte dell'utilizzatore (esente Iva) sono disposizioni perfettamente autonome, ai fini delle imposte sui trasferimenti; pertanto, per la determinazione dell'imposta dovuta al momento del riscatto del bene, è irrilevante che l'imposta proporzionale di registro sia già stata assolta sull'acquisto dell'immobile da parte della società di leasing e che sia stata inclusa nei canoni versati dall'utilizzatore. Si applicheranno, quindi, le imposte d'atto con le ordinarie aliquote proporzionali: imposta di registro 7% e imposte ipotecaria e catastale 3%. La base imponibile su cui liquidare le imposte è costituita dal valore venale in comune commercio dell'immobile. Essa, pertanto, viene individuata nel prezzo di riscatto finale del bene, aumentato dei canoni, depurati della componente finanziaria. Tale ammontare costituisce l'effettivo valore di scambio attribuibile all'immobile, tenuto conto dei vincoli contrattuali che gravano su di esso. Tale criterio, individuato per l'immobile strumentale, deve essere adottato anche per gli immobili ad uso abitativo.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.163/09)

FATTURE ELETTRONICHE

Chiarimenti sulle modalità di conservazione e stampa delle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una serie di quesiti sul riferimento temporale, la stampa e la conservazione delle fatture elettroniche. In particolare l'Amministrazione Finanziaria ritiene che ogni documento informatico rilevante ai fini delle disposizioni tributarie, e quindi anche la fattura elettronica, debba presentare il riferimento temporale, poiché soprattutto nelle ipotesi di fatturazione differita, la data di formazione del documento (data attestata dal riferimento temporale)

non coincida con la data di emissione dello stesso (data indicata sulla fattura). La materializzazione su supporto fisico in generale e, più in particolare, la stampa su carta, sono, poi, adempimenti ineludibili, ai fini dell'esistenza stessa del documento formato tramite strumenti informatici, ma carente del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata. È anche possibile avvalersi dello *spool* di stampa, purché il contenuto del documento sia rappresentato in maniera fedele.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.158/09)

IMPOSTA DI BOLLO

Bollo auto, sì al rimborso degli interessi non dovuti

Largo al rimborso dei maggiori interessi versati da una società di leasing per avere pagato in ritardo le tasse automobilistiche di una flotta di veicoli. Le somme non dovute possono essere recuperate, anche se il pagamento è stato fatto in un'unica soluzione, a patto però che gli interessi eccedenti per ogni macchina superino il limite minimo rimborsabile. Sotto questa soglia, pari a dodici euro, il contribuente perde il diritto alla restituzione degli importi. È questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate, che pone l'accento sul fatto che il bollo auto va pagato per ciascun veicolo o autoscafo iscritto nei pubblici registri. Da qui la necessità che il minimo rimborsabile sia strettamente riferito a ogni singola auto, anche quando il versamento è stato effettuato in maniera cumulativa.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

Spese di vitto e alloggio di amministratori e delegati di ente previdenziale

In risposta ad un *question time* nella seduta della Camera dell'1 luglio, il sottosegretario alle Finanze, Molgora, ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute da Inarcassa per la partecipazione dei delegati del Comitato nazionale (Cnd: composto da delegati eletti dagli iscritti e deputato ad esercitare funzioni fondamentali per il funzionamento dell'ente previdenziale). Secondo l'Ente, tali spese non concorrono alla formazione del reddito personale dei singoli delegati, atteso che sono affrontate nell'esclusivo interesse dell'ente previdenziale. Di diverso avviso è stato invece Molgora: secondo le Entrate, i compensi percepiti dai delegati componenti del Cnd, analogamente a quelli percepiti dai membri del Cda, rientrano nell'ambito del reddito professionale degli architetti e ingegneri iscritti alla Cassa di previdenza, per cui le spese sostenute da Inarcassa per consentire agli stessi di partecipare alle riunioni del Cnd, ovvero del Cda, devono essere assoggettati a tassazione secondo le regole del lavoro autonomo.

(Camera Commissione Finanze, risposta n.5-01567 del 1/07/09)

IRAP E PROFESSIONISTI

Lo studio in casa non legittima il prelievo dell'Irap

Non paga l'Irap il professionista che lavora da casa. Si deve escludere che un pc, un fax e una libreria siano elementi idonei a configurare i presupposti impostivi. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n.15110/09.

(Cass., sent. n.15110/09)

Paga l'Irap l'avvocato che ha anche un solo dipendente *part-time*

Lo ha statuito la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di un legale che aveva chiesto il rimborso dell'imposta perché nella sua attività si era fatto aiutare da un solo dipendente *part-time* e aveva impiegato nell'attività di studio beni strumentali modesti.

(Cass., sent. n.14693/09)

REDDITO DEI FABBRICATI

Tassazione sostitutiva per l'immobile storico anche se non è ad uso abitativo

La modalità di tassazione degli immobili storico artistici si applicano anche nel caso in cui siano catastalmente classificati nella categoria C/1 e siano locati a terzi. Lo ha espressamente stabilito la Cassazione, che si è pronunciata a favore di un contribuente che chiedeva il rimborso delle imposte derivanti da un immobile storico, pagate sulla base del canone di locazione.

(Cass., sent. n.14149/09)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AL VIA LA MANOVRA ESTIVA ANTICRISI

Si informano i Sigg.ri Clienti che, dal giorno 1 luglio 2009, è in vigore il decreto legge n.78, che il Governo ha varato con l'intento di approntare alcune misure di sostegno all'economia e di contrasto all'evasione fiscale. Il provvedimento dovrà essere convertito entro 60 giorni ed, ovviamente, ci potranno essere delle modifiche al testo ad oggi noto.

Nella tabella che segue si schematizzano i contenuti ritenuti di maggiore interesse, rinviando per i dovuti approfondimenti e chiarimenti alle prossime circolari dello studio.

ART.	CONTENUTO
1	<p>INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO</p> <ul style="list-style-type: none">▶ In via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010, i dipendenti in cassa integrazione possono essere utilizzati e retribuiti dalle aziende (sino ad integrare la parte mancante del precedente stipendio) per la realizzazione di progetti di formazione e riqualificazione; sono necessari appositi accordi con le parti sociali.▶ È previsto un incremento del 20% del trattamento di integrazione salariale da attivarsi con uno specifico decreto attuativo.▶ Il lavoratore che beneficia di ammortizzatori sociali, può chiedere la liquidazione degli stessi in unica soluzione per intraprendere un'attività autonoma, avviare un'impresa o associarsi in cooperativa.
2	<p>VALUTA E DISPONIBILITÀ ECONOMICA SUI VERSAMENTI</p> <p>A decorrere dal 01.11.09, la data di valuta per il beneficiario non può essere superiore ai seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ bonifici e assegni circolari: un giorno lavorativo successivo alla data del versamento;▶ assegni bancari: tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. <p>La data di disponibilità economica del beneficiario non può essere superiore ai seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ <u>a decorrere dal 01.11.09:</u><ul style="list-style-type: none">▶ bonifici e assegni circolari: quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento;▶ assegni bancari: cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento;⇒ <u>a decorrere dal 01.04.10:</u><ul style="list-style-type: none">▶ per tutti i titoli: quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento. <p>Ogni accordo peggiorativo è nullo.</p>

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	<p>ABOLIZIONE DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO</p> <p>Al fine di evitare la “sostituzione” dell’abrogata commissione di massimo scoperto con altre somme diversamente denominate, gli istituti di credito (a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) non possono richiedere corrispettivi superiori allo 0,5%, per trimestre, dell’importo dell’affidamento. Se sono richieste somme superiori, le stesse sono nulle.</p>
	<p>RITARDO NELLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI</p> <p>Nel caso in cui la surrogazione nel mutuo non si completi entro 30 giorni dalla richiesta da parte della nuova banca, il precedente istituto di credito è tenuto a corrispondere al cliente un risarcimento nella misura dell’1% del valore del mutuo, per ciascun mese o frazione di ritardo.</p> <p>La norma entrerà in vigore a decorrere dalla data di efficacia della legge di conversione del decreto</p>
5	<p>DETESSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI IN MACCHINARI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Le imprese che investono in beni ricompresi in particolari categorie (sostanzialmente macchinari e impianti e apparecchiature, con esclusione di computers, immobili e mezzi di trasporto – si veda l’elenco in appendice), nel periodo compreso tra il 01.07.09 ed il 30.06.10, potranno contare su una diminuzione del reddito imponibile pari al 50% del costo del bene. ▶ La detassazione sembra potersi applicare solo al momento del pagamento delle imposte del 2010, con facoltà di ridurre gli acconti per tale periodo da versarsi a giugno 2010 e novembre 2010 (il 2009, in sostanza, non sarà interessato dalla detassazione). ▶ L’acquisto può essere diretto, in <i>leasing</i> o realizzato tramite appalto; ai fini della individuazione del momento di rilevanza, contano la consegna del bene (risultante da DDT o da verbale di consegna e collaudo) o l’ultimazione dei lavori di realizzazione. ▶ Non sembra che siano richiesti particolari requisiti, né in tema di novità del bene (anche se l’agevolazione sembra strutturata per sviluppare la produzione di beni nuovi), né in relazione alla media degli investimenti passati; bisognerà capire, inoltre, se sia applicabile il rispetto delle regole <i>de minimis</i>, che prevedono un tetto massimo agevolato nell’arco di un biennio. ▶ I beni acquistati dovranno essere detenuti almeno sino al termine del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto; in caso contrario, l’agevolazione viene revocata. ▶ Per le imprese che svolgono attività ad alto rischio di incidenti sul lavoro, l’agevolazione spetta solo se si è in regola con le prescrizioni di legge in materia.
6	<p>COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO</p> <p>Entro la fine del 2009 è promessa la revisione dei coefficienti di ammortamento dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico; tale misura sarà compensata con il decremento delle percentuali per i beni industrialmente meno strategici.</p>
9	<p>TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</p> <p>Entro il 31.12.09 le pubbliche amministrazioni adottano modelli organizzativi che consentano, nel momento in cui sia assunto l’impegno di spesa, di disporre delle</p>

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	necessarie risorse per provvedere al pagamento alle scadenze prestabilite. In caso di inosservanza, il responsabile incorre in responsabilità disciplinare ed amministrativa (salvo inadempienza per ragioni sopravvenute).
10	<p>COMPENSAZIONE DEI CREDITI</p> <p>A decorrere dal 2010 sono previsti interventi tesi a limitare gli abusi sulle compensazioni Iva. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ la compensazione del credito Iva per importi superiori a €10.000 annui, può essere effettuata solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale o l'istanza di compensazione trimestrale; a tal fine, è prevista la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale; sul punto, si richiama l'attenzione dei clienti in merito al periodo di stallo che si potrà creare nei primi mesi del prossimo anno, per il quale sarà opportuna un'adeguata pianificazione finanziaria;
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ la stessa compensazione del credito Iva per importi superiori a €10.000 annui è ulteriormente subordinata (alternativamente): <ul style="list-style-type: none"> - all'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale Iva, da parte di un commercialista o di un consulente del lavoro; - alla sottoscrizione del soggetto che effettua il controllo contabile (revisore o Collegio sindacale); ▶ la stessa compensazione dovrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo di appositi canali telematici; ▶ a decorrere dal 2010, il tetto massimo di crediti compensabili potrà essere innalzato a €700.000 annui; sul punto, preghiamo la clientela di attendere l'eventuale ufficializzazione della misura, al momento solo di natura programmatica.
12	<p>CONTRASTO AI PARADISI FISCALI</p> <p>In deroga ad ogni disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in paradisi fiscali senza l'adempimento dei relativi obblighi di comunicazione (quadro RW del modello Unico) si considerano, ai soli fini fiscali, costituite mediante redditi non dichiarati, salvo la prova contraria. Si applica il raddoppio delle sanzioni previste a regime.</p>
13	<p>CONTRASTO AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI (OPERAZIONI INFRAGRUPPO)</p> <p>Al fine di evitare di dichiarare in Italia i redditi delle società estere controllate e collegate situate in paradisi fiscali, è richiesto che tali ultimi soggetti svolgano, nel territorio estero, attività che abbiano un effettivo sbocco nel mercato di riferimento; sono previste nuove condizioni per i soggetti finanziari.</p> <p>La disapplicazione della disciplina di cui sopra, inoltre, non è possibile qualora i proventi del soggetto estero derivino, per oltre il 50% del totale, da attività di detenzione titoli, gestione di diritti immateriali, prestazioni di servizi nei confronti delle società del gruppo (<i>c.d. passive income</i>). La norma, inoltre, precisa che si intende equiparato al paradiso fiscale anche il territorio estero con tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella nazionale, sempre a condizione che oltre la metà dei proventi del soggetto estero siano qualificabili come <i>passive income</i>; tale disposizione non si estende alle imprese estere</p>

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

	collegate. Mediante interpello è possibile dimostrare che il soggetto estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.
15	<p>POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ dal 01.01.10 tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni saranno consultabili dall'Inps, al fine di poter verificare la legittimità delle prestazioni pensionistiche, anche in relazione ai redditi dei titolari e dei componenti del nucleo familiare; ▶ nel caso in cui Equitalia operi un pignoramento presso terzi per il pagamento di somme iscritte a ruolo, il soggetto terzo, se sostituto di imposta, è obbligato ad operare una ritenuta d'acconto del 20% sulle somme erogate; ▶ per i suoli consegnati ad Equitalia a partire del 31.10.09, le notifiche delle cartelle dovranno essere effettuate entro il nono mese successivo alla consegna del ruolo, e non più entro il quinto mese successivo; ▶ la maggiore Iva derivante dall'adeguamento a Studi di settore può essere rateizzata come le imposte (già per gli adeguamenti riferiti al 2008), senza necessità di versamento in unica soluzione, come in precedenza previsto; ▶ è previsto che la firma autografa sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione delle Agenzie Fiscali e dell'Amministrazione dei Monopoli di stato possa essere sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto.

Per quanto riguarda i temi sopra trattati, si pregano i Sigg.ri clienti, specialmente per quanto attiene le disposizioni sulla detassazione dei nuovi investimenti, ad assumere un atteggiamento di assoluta cautela in attesa degli indispensabili chiarimenti.

A seguire, comunque, proponiamo una tabella di riferimento dalla quale si possono desumere le tipologie di beni ricompresi nell'agevolazione, da interpretare in modo restrittivo.

28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.1	FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.11	Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.2	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.13.0	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.14.0	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

28.15.1	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.15.20	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.2	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.21	Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
28.21.1	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29	Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
28.22	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carriole
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.23.0	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.24.0	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca
28.29.1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.3	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
28.30	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.4	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
28.41	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
28.41.0	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49	Fabbricazione di altre macchine utensili
28.49.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.9	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
28.91	Fabbricazione di macchine per la metallurgia
28.91.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
28.94.1	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

28.94.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.95.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.96.0	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99	Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
28.99.1	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.2	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.3	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA COMPENSAZIONE VOLONTARIA DEI CREDITI ERARIALI CON LE SOMME ISCRITTE A RUOLO – LE INDICAZIONI DI EQUITALIA

In materia di riscossione, ancora nel 2006 (D.L. n.262/06) è stata introdotta una nuova modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo, tramite compensazione con le somme che l'Agenzia delle Entrate è tenuta ad erogare a titolo di rimborso d'imposta.

La modifica è intervenuta sul DPR n.602/73 (art.28-ter) con la previsione, in sintesi, che:

- ▶ prima di erogare un rimborso, le Entrate devono verificare se il beneficiario risulta debitore per somme iscritte a ruolo, nel qual caso invia apposita segnalazione all'agente della riscossione;
- ▶ costui, ricevuta tale segnalazione, si attiva per notificare al contribuente una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo; nel frattempo l'agente sospende l'azione di recupero invitando il contribuente a rispondere alla proposta entro sessanta giorni;
- ▶ in caso di rifiuto (la mancata o l'intempestiva risposta del contribuente equivalgono al rifiuto) l'agente comunica alle Entrate di non aver ottenuto l'adesione alla proposta; nel contempo cessano gli effetti della sospensione del recupero;
- ▶ in caso di accettazione, l'agente compensa, nei limiti dell'importo complessivamente dovuto, il credito con il ruolo.

Come consuetudine, l'operatività dell'adempimento è stata demandata ad un provvedimento direttoriale, che è stato emanato nel luglio del 2008.

Ora, lo scorso 15 giugno, Equitalia Spa ha diramato la direttiva numero 6, destinata ai singoli agenti della riscossione, per l'effettiva partenza dell'operazione che consentirà l'accesso alle compensazioni, che si ricorda sono volontarie (serve l'espressa accettazione del debitore).

L'*iter* temporale da seguire, al fine del perfezionamento della compensazione, inizia con l'invio degli elenchi dei contribuenti beneficiari di rimborsi di imposta dalle Entrate ad Equitalia Servizi, la quale distinguerà tra coloro che non risultano titolari di iscrizioni a ruolo e coloro, invece, che sono debitori per somme iscritte.

Si tenga presente che sono **escluse dalla procedura di compensazione**:

- 1) le partite oggetto di sgravio, rateazione o sospensione;
- 2) le partite per le quali sono stati effettuati versamenti *ex art.12, L. n.289/02*¹;
- 3) le partite dove siano stati effettuati versamenti *ex art.25, co.3-quater, D.L. n.472/97*²;

¹ Tale disposizione consentiva la definizione agevolata dei ruoli pagando il 25% delle somme dovute ai concessionari della riscossione, senza interessi.

² Trattasi dei ruoli per i quali sono state pagate somme liquidate dall'Agenzia delle entrate in seguito al controllo formale delle dichiarazioni presentate per le imposte sui redditi, dal 1994 al 1998, e dell'Iva, dal 1995 al 1998, che, in base alla richiamata norma, godevano della riduzione delle sanzioni alla metà per i contribuenti che avessero aderito ad apposito invito al pagamento dei tributi dovuti e degli interessi, contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari della riscossione.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

4) le partite, infine, relative a soggetti deceduti.

L'Agenzia delle Entrate, a questo punto, mette a disposizione di ciascun Agente della riscossione gli importi corrispondenti alle somme iscritte a ruolo e, nel contempo, l'Agente notifica una **proposta di compensazione** agli aventi diritto al rimborso, oltre ad essere tenuto a sospendere le azioni di recupero.

Equitalia ha quindi predisposto il modello di comunicazione del rimborso e contestuale proposta di compensazione, da notificare ai sensi dell'art.26 del DPR n.602/73, che sarà inviata ai beneficiari dei rimborsi d'imposta ancora da riscuotere, che abbiano al contempo somme iscritte a ruolo.

Nella comunicazione che riceveranno i contribuenti, sarà possibile comprendere, già nella prima pagina, le caratteristiche dei rimborsi predisposti dalle Entrate, nonché l'ammontare degli importi iscritti a ruolo a carico dei contribuenti, aggiornati alla data di invio della comunicazione.

Nelle pagine che seguono, poi, al fine di agevolare il contribuente, sono state previste anche le seguenti informazioni:

descrizione della tipologia d'imposta oggetto di rimborso	pag.2
dettaglio delle somme iscritte a ruolo, con l'indicazione delle cartelle e, per ciascuna di esse, della tipologia del debito, della data di notifica, dell'Ente Creditore, dell'anno di riferimento, del debito residuo comprensivo degli interessi di mora, spese e compensi alla data di invio della comunicazione	pag.2
dettaglio degli sportelli dove poter recapitare il modulo di adesione alla compensazione (indirizzo, giorni e orari di apertura), oltre all'informativa necessaria per ottemperare alla disciplina sulla <i>privacy</i>	pag.3
indicazione dei documenti da allegare al modulo di adesione, variabili in funzione della qualificazione giuridica del soggetto	pag.4
infine, il modulo di adesione in duplice copia, di cui uno da restituire, compilato e sottoscritto, via posta o fax.	

La risposta dei contribuenti deve arrivare entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, con l'espressa manifestazione di voler autorizzare o meno l'agente della riscossione alla compensazione. La mancata (o tardiva) risposta entro tale termine, vale quale rifiuto della proposta. Gli agenti della riscossione, in tali ipotesi, provvederanno a revocare la sospensione delle azioni di recupero (e quindi riattiveranno le procedure di riscossione) trascorsi ottanta giorni dalla notifica della proposta di compensazione.

L'esito delle proposte va comunicato, a cura degli agenti della riscossione, all'Agenzia delle Entrate:

 entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione	in caso di risposta del contribuente;
 entro 80 giorni	in caso di mancata risposta.

L'eventuale somma di rimborsare, eccedente l'importo oggetto di compensazione, sarà erogata direttamente dall'Agenzia delle Entrate al beneficiario del rimborso.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

In allegato si riportano le [principali parti del fac simile](#) del modello di comunicazione predisposto da Equitalia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: CASSAZIONE: L'INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA
SI DEDUCE PER COMPETENZA**

Con una recente ed importante sentenza (la n.13506/09), la Corte di Cassazione torna su una questione molto dibattuta che riguarda la deducibilità fiscale degli accantonamenti effettuati dalle ditte mandanti per le indennità suppletive di clientela, nonché per quelle meritocratiche, a favore di agenti e rappresentanti. Il tema, molto dibattuto, è se le indennità in questione si debbano dedurre per cassa (periodo di pagamento) o per competenza (periodo di accantonamento contabile).

Le disposizioni civilistiche di riferimento

Al fine di fornire un breve quadro di riferimento degli argomenti in discussione, si ritiene opportuno ricordare, in sintesi, quali siano le differenti indennità spettanti all'agente in caso di risoluzione del rapporto con la casa mandante. In base alle disposizioni degli Accordi Economici Collettivi degli agenti e rappresentanti, è previsto che l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia (art.1751 c.c.), sia costituita dai seguenti elementi:

In
d
e
n
n
i
t
à
d
i
c
e
s
s
a
z
i
o
n
e
r
a
p
p
o
r

riconosciuta indipendentemente da alcun incremento della clientela e del fatturato, deve essere calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino alla cessazione del rapporto, con percentuali variabili in relazione all'anno di liquidazione delle provvigioni. Le somme maturate devono essere obbligatoriamente accantonate in apposito fondo presso l'Enasarco (salvo la quota maturata nell'anno di scioglimento del rapporto che viene erogata direttamente all'agente dalla casa mandante);

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

to	
 In d e n n i t à s u p p l e t i v a d i c l i e n t e l a	prevista nel caso in cui il vincolo contrattuale si sciogla su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o al rappresentante (l'indennità comunque è sempre riconosciuta se le dimissioni dipendono da invalidità permanente e totale o conseguimento della pensione Enasarco, nonché in caso di decesso);
 In d e n n i t à m e r i t o c r a t i c a	dovuta nel caso in cui l'importo complessivo dell'indennità di cui al punto precedente sia inferiore al valore massimo previsto dall'art.1751, co.3, c.c.. Affinché l'indennità in questione possa essere liquidata all'agente è, inoltre, necessario che l'agente, alla cessazione del rapporto, abbia procurato nuovi clienti alla ditta preponente ovvero abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti per i quali il preponente riceve tuttora vantaggi sostanziali.

Le indennità di cui ai punti b) e c) hanno natura aleatoria dal momento che, se al momento della risoluzione del rapporto di agenzia non si verificano i presupposti previsti dalla legge, le stesse non devono essere corrisposte all'agente. Sul piano contabile e civilistico, la casa mandante è tenuta ad iscrivere in bilancio per competenza l'importo delle indennità maturate alla fine di ciascun anno (in applicazione delle disposizioni del c.c. e nel rispetto dal principio contabile n.19).

La deducibilità fiscale degli accantonamenti

Con la nota n.9/120 del 21.07.80, il Fisco si era originariamente pronunciato per l'indeducibilità degli accantonamenti in questione vista la natura di "onere soltanto eventuale" degli stessi.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

La Giurisprudenza era, invece, altalenante anche se prevalentemente orientata per l'indeducibilità dell'accantonamento e l'applicazione del criterio di cassa³.

In questo scenario ha fatto irruzione l'importante sentenza della Cassazione n.10221/03, che riconobbe la possibilità di dedurre dal reddito imponibile l'accantonamento in questione. Le argomentazioni svolte dai giudici a supporto di tale tesi erano le seguenti:

“l'art. 70⁴, comma 3 del D.P.R. n.917/1986, che prevede che sono deducibili gli accantonamenti di fine rapporto di cui alla lettera d) dell'art.16, comma 1, del D.P.R. n.917/1986, si riferisce alle indennità percepite per la cessazione del rapporto di agenzia delle persone fisiche, tra le quali rientra l'indennità suppletiva di clientela. In contrario non vale rilevare che dal contratto collettivo che disciplina detta indennità suppletiva risulta che essa non viene corrisposta sempre ma soltanto nelle ipotesi di scioglimento di un contratto a tempo indeterminato per fatto non imputabile all'agente. La natura aleatoria dell'indennità, infatti, non consentiva all'Ufficio di contestare in radice la legittimità dell'accantonamento, ma solo di determinare il quantum di quest'ultimo sulla base di criteri statistici che tenessero conto delle probabilità di cessazione del rapporto di agenzia per fatto imputabile all'agente.”

Sulla scia di questa sentenza, l'Agenzia delle Entrate modificò il proprio orientamento, riconoscendo “ufficialmente” la possibilità di dedurre fiscalmente gli accantonamenti per indennità suppletiva clientela e indennità meritocratica se effettuati nei limiti previsti dal co.3 dell'art.1751, c.c.. Con la R.M. n.59/04, le Entrate, infatti, chiarirono che la citata indennità è deducibile dal reddito d'impresa a nulla rilevando “la circostanza che talune componenti della complessiva indennità di cessazione abbiano natura aleatoria.....”. È consentita, infatti, la deduzione dal reddito d'impresa degli “accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendentenei limiti delle quote maturate in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolamentano il rapporto di lavoro...” anche in relazione “...alle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lettera c), d) e f)” nelle quali rientra l'indennità per la cessazione del rapporto di agenzia ivi comprese, quindi, anche l'indennità meritocratica e l'indennità suppletiva di clientela. Aggiungevano le Entrate che la deduzione dell'accantonamento sul piano fiscale è legittimata dall'art.105, co.1 del Tuir che consente la deduzione della stessa “....nei limiti delle quote maturate in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolamentano il rapporto di lavoro...”.

Purtroppo, però, con due successive pronunce, a distanza di pochi mesi una dall'altra, la Corte di Cassazione⁵ ebbe modo di tornare sull'argomento stabilendo, in netto contrasto con la precedente posizione, che gli accantonamenti in analisi non fossero deducibili all'atto della loro maturazione ma solo a quello del pagamento trattandosi, si diceva, di oneri solo eventuali.

Subito l'Agenzia faceva proprio il nuovo orientamento e con la circolare, la n.42/07, proclamava:

“non ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa secondo cui l'accantonamento ai fondi per indennità di cessazione del rapporto di agenzia, valorizzato nelle sue diverse componenti (indennità di risoluzione, indennità suppletiva e, se ne ricorrono i presupposti, indennità meritocratica) è fiscalmente riconosciuto nei limiti dell'importo massimo previsto dall'articolo 1751, comma 3, del codice civile”, affermando tra l'altro, “che conseguentemente deve

³ Cass., sent. n.7690/03.

⁴ Ora art.105.

⁵ Cass. sent. n.24973/06; Cass. sent. n.1910/07.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

intendersi superata la posizione precedentemente assunta”.

Ora la sentenza citata in apertura di questa breve nota torna ad affermare la deducibilità dei citati accantonamenti per competenza, rientrando le fattispecie nell’ambito dell’art.105, co.4 del Tuir.

Occorre ora attendere di vedere se anche questa volta il Fisco recepirà altrettanto velocemente il nuovo orientamento che è senz’altro maggiormente favorevole alle imprese visto che consente la deduzione del costo immediata.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed anche per valutare di caso in caso l’orientamento da assumere per le dichiarazioni già presentate.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: GLI ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Accade spesso che, in sede di separazione o divorzio, un coniuge sia tenuto a corrispondere all'altro una somma periodica, di norma mensile, che ha lo scopo di garantire al percettore un mantenimento decoroso tanto per sé quanto per i figli, se a questo affidati.

Il Tuir, all'art.10, prevede che, per l'erogatore, l'assegno periodico costituisce un onere deducibile dal reddito complessivo, quindi come se fosse un vero e proprio costo, ma solo per la parte riferibile al mantenimento del coniuge, e non anche per quella destinata ai figli dato che, per questa, si gode delle detrazioni per figli a carico, che svolgono quindi analoga funzione ma agendo direttamente sull'imposta dovuta.

Se dal provvedimento di separazione si evince con chiarezza quanto è destinato al coniuge

la deduzione spetta in relazione a detta precisa misura.

Diversamente, se dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria non emergono distinzioni

la quota riferibile al coniuge è fatta pari alla metà dell'importo complessivo.

L'assegno alimentare, come gergalmente definito, può essere soggetto a variazioni nel tempo, a domanda dell'interessato, dimostrando che la situazione economico patrimoniale si è modificata rispetto a quella in essere al momento dell'assegnazione originaria.

La deduzione in capo all'erogante vede specularmente un'imposizione in capo al percettore, poiché, per questo, si configura un reddito assimilato di lavoro dipendente e, quindi, a fronte di una deduzione, si ha una tassazione presso un altro soggetto.

IL CASO

In questo scenario generale si colloca un caso assai diffuso, e cioè quello che vede i coniugi accordarsi per l'erogazione di una somma *una tantum*, che sostituisce, almeno nelle intenzioni dei coniugi, l'assegno periodico alimentare. E ci si è più volte chiesti se anche in questo caso la somma pagata in unica soluzione costituisca un onere deducibile al pari di quella periodica.

Possiamo subito dire che la risposta, sia dell'Amministrazione Finanziaria sia della Giurisprudenza è negativa, e senza tentennamenti. Addirittura è scesa in campo la Corte Costituzionale – Ordinanza

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

n.383/01 – che, facendo leva sulla letteralità della norma del Tuir, in cui si enfatizza l'aspetto della periodicità, ha negato la deducibilità delle somme corrisposte *una tantum*.

A ruota, l'Agenzia delle Entrate, con una C.M. del 2002, in cui è stato ribadito questo approccio. Sul punto, anche la recente R.M. n.153/E/09, che entra un pò più nel merito di quella che è la natura della somma erogata *una tantum*: non di attualizzazione dell'assegno alimentare si tratta - qualora si volesse spendere questa tesi, non del tutto infondata - ma di somma avente altra natura, cioè di sistemazione complessiva dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Non si può trattare di attualizzazione dell'assegno alimentare perché questo è, per sua natura, rivedibile, e ciò non può accadere in caso di erogazione di somma in unica soluzione, che perciò non consente una successiva revisione dell'accordo raggiunto.

Questa R. M. prendeva in considerazione, peraltro, un ulteriore elemento:

se la discriminante è la periodicità, si può pensare che, definita una somma *una tantum*, ma pagata non unica soluzione, bensì in forma rateale, e quindi dandole una temporalità cadenzata, tale somma si renda deducibile?

L'Agenzia delle Entrate, coerentemente con il suo approccio, ha negato tale possibilità, poiché si deve verificare quale sia l'intrinseca natura dell'accordo – nel caso esaminato sistemazione patrimoniale e non assegno di mantenimento – che non si modifica per effetto di un pagamento rateale.

In caso di erogazione di somma *una tantum*, a fronte del mancato generarsi di una deduzione in capo all'erogatore, non si ha peraltro alcuna tassazione in capo al percettore.

Completiamo questi cenni richiamando un'altra recente R.M., la n.157/E/09, che ammette la deduzione dell'assegno alimentare anche se non materialmente corrisposto, ma compensato con un credito vantato dall'erogante nei confronti del percettore. In pratica:

A, che deve corrispondere l'assegno alimentare

vanta un credito nei confronti di

B, che è il percettore dell'assegno

Il giudice ha stabilito che A non eroghi materialmente l'assegno fino a che non sia rientrato dal suo credito. In ogni caso, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto deducibile l'importo corrispondente all'assegno alimentare, anche se non materialmente erogato fino ad esaurimento dell'operazione di compensazione. Resta l'imponibilità in capo all'altro coniuge, ancorché manchi un'effettiva riscossione. Terminata la compensazione, si ritorna alla situazione ordinaria: pagamento e deduzione – riscossione e imposizione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: I CONTRIBUTI DEI PROFESSIONISTI ALLE RISPETTIVE CASSE PREVIDENZIALI

Come di consueto, al sopraggiungere delle scadenze relative alle dichiarazioni dei redditi, i professionisti iscritti alla propria cassa di previdenza si trovano nella necessità di predisporre i modelli da inviare per comunicare i dati reddituali e Iva, necessari al calcolo dei contributi soggettivi e integrativi di competenza del 2008.

Le scadenze sono diverse, a seconda della categoria professionale, e ancor più variano modalità e i termini, tanto di presentazione della dichiarazione quanto di versamento del conguaglio (eventualmente) dovuto, anche e soprattutto in funzione della possibilità di utilizzo del canale telematico, prevista ormai da molte casse (consentendo in questo caso, generalmente, uno spostamento del termine di invio).

Più semplice è la gestione dell'adempimento per i professionisti non appartenenti ad alcuna cassa autonoma, per i quali vige l'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l'Inps, e per i quali la liquidazione del contributo transita dalla compilazione del quadro RR di Unico 2009, con termini di versamento legati a quelli delle imposte sul reddito.

Nella tabella che segue sono riportate le scadenze e alcuni degli elementi che caratterizzano le principali casse di previdenza professionali.

Si invitano i Clienti interessati a contattare per tempo lo Studio per la consegna della documentazione necessaria alla corretta esecuzione dell'adempimento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

INARCASSA ARCHITETTI E INGEGNERI (MODELLO DICH/2008)	<ul style="list-style-type: none">▶ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari alla cassa entro il 31.08.09;▶ versamento del conguaglio previa ricezione della liquidazione da parte della cassa stessa, entro il 31.12.09;▶ è possibile inviare il modello telematicamente tramite accesso all'area riservata nel sito www.inarcassa.it (presentazione entro 31.10.09).
CASSA ITALIANA GEOMETRI (MODELLO 17/2009)	<ul style="list-style-type: none">▶ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari alla cassa entro il 15.09.09;▶ versamento del conguaglio per soggetto ed integrativo entro il medesimo termine di comunicazione della posizione alla cassa, quindi entro il 15.09.09 (è possibile rateizzare l'eventuale eccedenza del solo contributo soggettivo: la prima rata dovrà essere versata entro il 15/12/09; la seconda entro il 15/02/10);

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

<p><i>FONDAZIONE ENPAM MEDICI</i> (MODELLO D)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari alla cassa entro il 31.07.09; ▶ versamento del conguaglio della quota B (eccedenza rispetto al reddito già assoggettato a quota A), in unica soluzione, entro il termine del 31.10.09 utilizzando il m.av. predisposto dalla cassa; ▶ è possibile inviare il modello telematicamente tramite accesso all'area riservata nel sito www.enpam.it.
<p>ENPACL CONSULENTI DEL LAVORO (MOD. 17/integrativo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ dichiarazione modello 17/integrativo (il termine di scadenza era il 30/06/09); ▶ contributo soggettivo determinato in misura fissa, indipendentemente dal reddito; ▶ contributo integrativo pari al 2% del volume d'affari, da versarsi entro il 30.09.09 utilizzando appositi m.av. predisposti dall'ente.
<p>CASSA FORENSE AVVOCATI (MOD. 5/09)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari alla cassa entro il 30.09.09 (per l'invio telematico entro il 30/11/09); ▶ versamento dei conguagli dovuti in autoliquidazione, in unica soluzione, entro il 31.07.09, ovvero in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza 31.07.09 e la seconda con scadenza 31.12.09; ▶ è possibile inviare il modello telematicamente tramite accesso all'area riservata nel sito www.cassaforense.it.
<p>CNPR (Cassa Ragionieri) DCEC (MODELLO A19/09)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari entro il 31.07.09; ▶ versamento a conguaglio, con modelli precompilati dalla Cassa entro il 10.9.09 e 31.12.09; ▶ l'invio del modello telematico avviene tramite accesso all'area riservata nel sito www.cassaragionieri.it.
<p>CNPADC (Cassa Dottori Comm.) DCEC (MODELLO A/2009)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari entro il 16.11.09; ▶ versamento a conguaglio, in autoliquidazione, entro il 15.12.09; ▶ l'invio del modello telematico avviene tramite il servizio SAT PCE.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016



Occhio alle scadenze

Circolare n°

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2009

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 luglio al 15 agosto 2009, con il commento dei termini più significativi di prossima scadenza.

Mercoledì 15 luglio

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
- Ultimo giorno utile per i datori di lavoro, gli enti pensionistici, i Caf e i professionisti abilitati per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte (modelli 730 unitamente alle buste contenenti i modelli 730-1).

Giovedì 16 luglio

▪ **Versamenti Iva**

Scade giovedì **16 luglio**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24 (codice tributo 6006), il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno.

▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il **16 luglio 2009** i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2008, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento in modo rateale a partire dal 16 marzo devono versare la **quinta rata** riferita al conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099**. In tal caso, l'importo deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 4% annuo a partire dal 16 marzo.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

I contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata possono effettuare il versamento anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

▪ **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 luglio** scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **16 luglio 2009** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di giugno, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.

Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di giugno relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre giovedì **16 luglio** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

▪ **Persone fisiche nei cui confronti non si applicano gli Studi di settore e che presentano Unico 2009**

Entro il **16 luglio** deve essere effettuato il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24. Sempre entro il **16 luglio** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento del saldo Iva 2008, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09 maggiorando ulteriormente dell'importo dello 0,40%.

▪ **Persone fisiche che presentano Unico 2009 imposta sostitutiva**

Entro il **16 luglio** deve essere effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione ovvero della prima rata da parte dei contribuenti "minimi" codice tributo 1800 con maggiorazione dello 0,40%.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studio@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati nei cui confronti non si applicano gli Studi di settore**

Entro il **16 luglio** i soggetti in questione devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro il **16 luglio**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09 maggiorando ulteriormente dell'importo dello 0,40%.

- **Soggetti Ires nei confronti dei quali non si applicano gli Studi di settore e che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **16 luglio** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio (e che non sono interessati dalla proroga), devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro il **16 luglio** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09 maggiorando ulteriormente dell'importo dello 0,40%.

- **Soggetti cui non si applicano gli Studi di settore: pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio**

Entro il **16 luglio 2009** può essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2009, con maggiorazione dello 0,40%.

- **Soggetti proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali sugli stessi (Ici)**

Il **16 luglio 2009** è l'ultimo giorno utile per procedere alla regolarizzazione del versamento, non eseguito o eseguito in misura ridotta lo scorso 16 giugno, della prima rata di acconto Ici per il 2009 con sanzione ridotta al 2,5%.

- **Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare società di persone e imprese individuali cui non si applicano gli Studi di settore che hanno deciso di rivalutare gli immobili**

Scade il **16 luglio** il termine per il versamento, con maggiorazione dello 0,40%, della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 3% per gli immobili ammortizzabili e dell'1,50% per gli immobili non ammortizzabili (codice tributo 1824) nonché del 10% sul saldo attivo della rivalutazione (codice tributo 1825).

- **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e non interessati dalla proroga dei versamenti che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro il **16 luglio**, con maggiorazione dello 0,40%, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. Se i maggiori valori non sono relativi ai crediti, il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria. L'adempimento potrebbe riguardare anche i soggetti

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

che lo scorso anno hanno rateizzato l'imposta sostitutiva e che effettuano il versamento della seconda rata dell'importo complessivamente dovuto (art.1, co.46 e 47, L. n.244/07).

▪ **Imposta sostitutiva per riallineamento dei valori**

Entro il **16 luglio 2009** scade il termine di versamento, con maggiorazione dello 0,40%, dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta da parte dei soggetti Ires non interessati dalla proroga dei versamenti:

- per riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (art.1, co.48, L. n.244/07);
- aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art.1, co.49, L. n.244/07).

Entro il medesimo termine, i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS (art.15, co.1 - 9 D.L. n.185/08) devono provvedere al versamento dell'imposta

sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16% sul saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS. Nell'ipotesi di riallineamento totale il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria.

▪ **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 luglio** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

▪ **Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno optato per rateizzare le imposte e dei contributi a partire dal 6 luglio (se soggetti agli Studi di settore) o dal 16 giugno (se non soggetti agli Studi di settore)**

Entro il **16 luglio** deve essere effettuato il versamento della **seconda rata** delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Sempre entro il **16 luglio** scade anche **la seconda rata** del saldo Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale (maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09) eventualmente rateizzato. Le rate vanno maggiorate dell'interesse annuo nella misura del 4%.

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno optato per rateizzare le imposte a partire dal 6 luglio (se soggetti agli Studi di settore) o dal 16 giugno (se non soggetti agli Studi di settore)**

Entro il **16 luglio** deve essere effettuato il versamento della **seconda rata** delle imposte, Ires ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009.

Sempre entro il **16 luglio** scade anche **la seconda rata** del saldo Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale (maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/09) eventualmente rateizzato. Le rate vanno maggiorate dell'interesse annuo nella misura del 4%.

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **16 luglio** i soggetti in questione devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 senza alcuna

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

maggiorazione. Sempre entro il **16 luglio**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/07/08 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%. I medesimi soggetti versano entro il **16 luglio 2009**, senza alcuna maggiorazione, anche il diritto anno dovuto alla CCIAA; le imposte sostitutive eventualmente dovute per la rivalutazione degli immobili e le eventuali ulteriori imposte sostitutive per le quali la relativa normativa di riferimento preveda quale termine ultimo del versamento quello del saldo delle imposte risultanti dal modello Unico 2009.

- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 giugno con sanzione ridotta del 2,5%.

Lunedì 20 luglio

- **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di giugno**

Il **20 luglio 2009** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade sempre il **20 luglio** il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile nonché quella riferita al secondo trimestre 2009 per i soggetti che presentano la dichiarazione con tale cadenza.

Giovedì 30 luglio

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.07.09. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti, anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

Venerdì 31 luglio

- **Presentazione elenchi Intrastat relativi al II° trimestre 2009**

Il **31 luglio 2009** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel secondo trimestre 2009, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere trimestralmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Persone fisiche non titolari di partita Iva e che non sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires “trasparenti” cui si applicano gli Studi di settore e che hanno rateizzato le imposte e i contributi risultanti da Unico 2009**

Il **31 luglio 2009** scade il versamento della:

- **seconda rata** delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato il 16 luglio 2009;
- **terza rata** delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato il 16 giugno 2009;

Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

- **Persone fisiche non titolari di partita Iva e che sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires “trasparenti” cui si applicano gli Studi di settore**

Il **31 luglio 2009** scade il versamento della **seconda rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009. Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

- **Presentazione del modello EMens**

Scade il **31 luglio 2009** il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

- **Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale**

Il **31 luglio 2009** scade il termine ultimo per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2009. Sul punto si ricorda che con è stato approvato con Provvedimento del 19/03/09 (Pubblicato il 20/03/09) è stato approvato il nuovo modello Iva TR 2009 da presentare esclusivamente in via telematica.

- **Presentazione del modello 770 semplificato ed ordinario**

Scade il **31 luglio 2009** per i sostituti d'imposta tenuti alla presentazione del modello 770/09 (ordinario e semplificato) il termine ultimo per l'invio telematico dello stesso.

- **Versamento della terza rata del canone di abbonamento Rai.**

Mercoledì 5 agosto⁶

- **Persone fisiche cui si applicano gli Studi di settore che presentano Unico 2009**

Entro il **5 agosto** deve essere effettuato il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

⁶ I termini di versamento del mese di agosto potrebbero subire modifiche in relazione alla consueta mini proroga disposta da qualche anno con apposito DPCM. Sul punto si ricorda che lo scorso anno i pagamenti in scadenza dal 1 al 15 agosto furono prorogati al 20.08.08.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24. Sempre entro il 6 luglio i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento del saldo Iva 2008, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 05/08/09.

- **Persone fisiche cui si applicano gli Studi di settore che presentano Unico 2009 e che si avvalgono del regime agevolato per le nuove attività**

Entro il **5 agosto** deve essere effettuato il versamento con maggiorazione dello 0,40% dell'imposta sostitutiva in unica soluzione, ovvero della prima rata da parte dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo codice tributo 4025. Detti soggetti possono effettuare anche il versamento dell'Iva relativa all'intero 2008 maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16.03 –05.08.09 (codice tributo 6099).

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati cui si applicano gli Studi di settore**

Entro il **5 agosto** i soggetti in questione devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro il **5 agosto**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della

dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 05/08/09.

- **Soggetti Ires cui si applicano gli Studi di settore e che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **5 agosto** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro il **5 agosto** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 05/08/09.

- **Contribuenti che in sede di dichiarazione si sono adeguati ai risultati di Gerico**

Entro il **5 agosto 2009** i soggetti che si sono adeguati ai risultati di Gerico devono effettuare, con maggiorazione dello 0,40%, il versamento della relativa imposta sul valore aggiunto (codice tributo 6494) nonché dell'eventuale maggiorazione del 3% dovuta qualora i ricavi dichiarati siano inferiori rispetto a quelli calcolati da Gerico in misura superiore al 10%. Per il versamento della maggiorazione del 3% devono essere utilizzati i codici 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Sul punto si ricorda che con Comunicato Stampa del 2 luglio 2009 è stato chiarito le novità introdotte con il decreto anticrisi del 1 luglio 2009 sono immediatamente applicabili e, conseguentemente, anche il versamento dell'Iva dovuta a seguito di adeguamento agli studi di settore per il periodo d'imposta 2008 può essere rateizzato.

- **Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio**

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Entro il **5 agosto 2009** deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2009, con maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti cui si applicano gli studi di settore (codice tributo 3850).

▪ **Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare società di persone e imprese individuali che hanno deciso di rivalutare gli immobili e nei cui confronti si applicano gli Studi di settore**

Scade il **5 agosto 2009** il termine per il versamento, con maggiorazione dello 0,40%, della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 3% per gli immobili ammortizzabili e dell'1,50% per gli immobili non ammortizzabili (codice tributo 1824) nonché del 10% sul saldo attivo della rivalutazione (codice tributo 1825).

▪ **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) e nei cui confronti si applicano gli Studi di settore possono versare, con maggiorazione dello 0,40% entro il **5 agosto**, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. Se i maggiori valori non sono relativi ai crediti, il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria. L'adempimento potrebbe riguardare anche i soggetti che lo scorso anno hanno rateizzato l'imposta sostitutiva e che effettuano il versamento della seconda rata dell'importo complessivamente dovuto (art.1, co.46 e 47, L. n.244/07).

▪ **Imposta sostitutiva per riallineamento dei valori**

Entro il **5 agosto 2009** scade il termine di versamento, con maggiorazione dello 0,40%, dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta da parte dei soggetti Ires cui si applicano gli Studi di settore:

- per riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC (art.1, co.48, L. n.244/07);
- aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art.1, co.49, L. n.244/07).

Entro il medesimo termine, i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS (art.15, co.1 - 9 D.L. n.185/08) devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16% sul saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell'adozione degli IAS. Nell'ipotesi di riallineamento totale il versamento dell'imposta è assoggettato a tassazione con aliquota ordinaria.

- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 6 luglio con sanzione ridotta del 2,5%.

Sabato 15 agosto

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 luglio con sanzione ridotta del 2,5%. Dal momento che il termine di versamento cade di sabato lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo (in tal senso dispone, infatti, la circolare n.50/02, risposta 19.5).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it •

www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016